

CITTÀ di BISCEGLIE

Verbale del collegio dei revisori n. 13.2026

L'anno 2025, il giorno 15 aprile 2026 alle ore 9,00, dietro regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere, Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per l'ordine dei lavori relativo a parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/02/2026, avente ad oggetto "*Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a), del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza del tribunale di Trani n. 96/26 (r.g. 3746/2021).*

Il collegio deve preliminarmente dar conto che in data 27 gennaio 2026 è stata approvata, con deliberazione n. 3, la Nota di Aggiornamento al DUP e che nella medesima data è stato approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14, il Bilancio di Previsione 2026 - 2028.

I componenti danno atto che l'istruttoria è stata singolarmente compiuta dagli scriventi, prima del presente verbale.

Il Collegio prende atto della relazione redatta dal funzionario della Ripartizione Ambiente, con n.prot. C-A883-1-2026-02-18-0013688, della Sentenza n. 96 del 20/01/26 del tribunale di Trani, dell'atto di ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione n.prot. C-A883-1-2026-02-18-0013581 e prende altresì atto di tutti gli ulteriori documenti di corredo alla PEC del primo aprile u.s. contenente richiesta parere n. 25877.

La vicenda trae origine da giudizio intentato dal Comune di Bisceglie avverso ingiunzione della provincia BAT, recante la sanzione per la mancata produzione della dichiarazione MUD dei rifiuti 2016. Nel respingere il ricorso introduttivo, la sentenza su riportata riconosce la sola somma discendente dalle spese legali. Solo detta statuizione confluisce nell'odierno Debito fuori bilancio. Non la sanzione addebitata nell'ingiunzione, causata dalla violazione del mancato invio di detta dichiarazione. Su cui, come si scriverà in finale, il patrimonio del Comune di Bisceglie deve rimanere intonso dalla vicenda.

L'importo complessivo riveniente dal titolo giudiziale è quello, qui riconosciuto, per 3.266,35 (€ 3.057,60 spese legali più € 208,75 per registro).

Al fine della verifica in ordine al se le somme dovute non pervengano per oneri non accollabili al civico bilancio, il Collegio osserva che il debito di 3.266,35 scaturisce da sentenza del Tribunale di Trani, costituente titolo esecutivo.

Da quanto testé riportato, a norma dell'articolo 194, comma 1, lettera a), D. Lgs. 267/2000, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del qui scrutinato debito fuori bilancio. Ne discende il parere favorevole al riconoscimento dello stesso.

L'organo di revisione prende atto che è indicata, nello schema di deliberazione, la modalità di copertura del citato debito fuori bilancio.

L'organo di revisione rammenta l'obbligo, per il civico ente, di trasmettere entro i termini di legge, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei conti- Puglia.

E il parere sulla riconoscibilità del DFB termina qui.

Quanto all'importo dovuto per l'ingiunzione, la cui opposizione ha dato origine alla sentenza, consegue la necessità che il Segretario generale, nei suoi poteri di sovrintendenza delle funzioni e coordinamento delle attività dei dirigenti (art. 97, TuEL), richieda l'ammontare della sanzione per la violazione incorsa, come liquidata nell'Ingiunzione e con eventuali ulteriori oneri specificamente afferenti alla sanzione stessa, a chi non abbia, in termini, curato la redazione della dovuta dichiarazione, onde tenere indenne il patrimonio comunale.

Del che è verbale, redatto alle ore 9,50

Mario Aulenta Sandro Tramacere Arcangelo Bicchieri

